



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Al Presidente della Commissione affari
costituzionali

Al Presidente della Commissione Affari sociali

Senato della Repubblica

Oggetto: Atto del Governo n. 63 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.

Questa Autorità garante è stata istituita dalla legge 12 luglio 2011, n. 112, con la finalità di promuovere la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Convenzione ONU sottolinea all'art. 2 il principio di pari opportunità riconosciuto alle persone di minore età a prescindere da ogni considerazione e quindi anche della cittadinanza e all'art. 3 il principio del superiore interesse del minore, criterio guida di tutte le scelte che lo riguardano.

La significativa presenza in Italia di minori stranieri non accompagnati (oltre 22 mila) è motivo di crescente attenzione e richiede una più ampia e completa comprensione delle sfide e delle opportunità per la loro protezione e inclusione sociale. Si tratta di bambini e ragazzi "vulnerabili tra i vulnerabili", tre volte vulnerabili perché di minore età, stranieri e soli.

La legge 7 aprile 2017, n. 47 rappresenta l'intervento normativo che delinea in modo organico il sistema dei minori stranieri non accompagnati con l'obiettivo di rafforzare le tutele nei loro confronti e garantire un'applicazione uniforme delle norme per l'accoglienza su tutto il territorio nazionale; essa ha segnato sicuramente il passaggio da una logica emergenziale di gestione del fenomeno ad una visione sistemica della materia che consente ai vari attori istituzionali di intervenire in sinergia e coordinamento nelle varie fasi procedurali.

In particolare, la legge n. 47 del 2017, modificata con successivo decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, ha demandato all'Autorità garante una specifica competenza, ossia il monitoraggio dello



stato di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, che prevede l'istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco di tutori volontari. Il tutore volontario incarna una nuova idea di tutela legale: non solo rappresentanza giuridica ma figura attenta alla relazione con i bambini e i ragazzi che vivono nel nostro Paese senza adulti di riferimento, capace di farsi carico dei loro problemi ma anche di farsi interprete dei loro bisogni e garante dei loro diritti.

Importanza fondamentale riveste l'istituzione, sempre ad opera della legge n. 47/2017, del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consente di monitorarne la presenza nel nostro Paese, di tracciarne gli spostamenti sul territorio e di gestire i dati relativi all'anagrafica, allo status e al loro collocamento.

In coerenza con il principio di tutela del superiore interesse del minore, altro importante adempimento che la legge n. 47 del 2017 fa seguire al contatto o alla segnalazione riguardante un minore straniero non accompagnato, è il colloquio, la cui delicatezza si evince già dalle figure professionali chiamate ad intervenire. La presenza, voluta dalla legge, delle più qualificate professionalità in materia minorile (psicologo dell'età evolutiva, ausilio delle istituzioni locali operanti nel settore minorile, mediatore culturale) fa cogliere il senso di tale momento: quello, cioè di far emergere il vissuto, le circostanze del viaggio migratorio, la personalità e i bisogni di quel determinato minore, allo scopo di definire il suo interesse e disporre le misure di protezione che meglio lo possano realizzare. Il colloquio è finalizzato alla compilazione della cartella sociale che include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione migliore a favore del minore.

Le modalità dello svolgimento del colloquio sono state demandate dall'articolo 19 - *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (introdotto dall'art. 5 della legge n. 47/2017) ad un intervento normativo, più volte sollecitato da questa Autorità e di cui si attende ancora l'emanazione. Esso è uno strumento essenziale per dare concreta attuazione alla medesima legge n. 47 e rendere operativo il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

Sulla proposta del Governo

Il regolamento in esame mira a disciplinare in modo organico e coordinato le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, accorpando in un unico provvedimento tutte le disposizioni attuative di rango primario che si sono succedute nel tempo, comprese quelle contenute nel Testo unico sull'immigrazione.

L'intervento normativo, che ha già ricevuto parere favorevole dal Garante per la protezione dei dati personali, assume una rilevanza essenziale per la tutela dei minori stranieri non accompagnati: viene data attuazione all'art. 9 della legge n. 47/2017 che ha istituito il Sistema Informativo dei Minori stranieri non accompagnati (SIM) per il monitoraggio e censimento della presenza di questi ultimi sul territorio.

Nel quadro europeo la tenuta organica e di elaborazione dei dati sulla presenza dei msna pone l'Italia all'avanguardia rispetto agli altri paesi in ordine alla acquisizione di informazioni sul fenomeno




migratorio minorile e consente di fornire strumenti adeguati a orientare le politiche di intervento a tutela dei msna. Va evidenziato, inoltre, che le informazioni contenute nei report mensili e semestrali elaborati grazie al SIM dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, costituiscono la fonte istituzionale di riferimento per questa Autorità garante nell'elaborazioni dei report quantitativi sul monitoraggio del sistema della tutela volontaria realizzati in attuazione dell'art. 11 legge 47/2017. Tali dati consentono di avere un quadro chiaro in ordine al rapporto tra numero di presenze dei msna nei vari ambiti territoriali (rilevato con il SIM) e numero di tutori volontari disponibili ad esercitare la funzione tutoria (rilevato con i report quantitativi elaborati dall'Autorità garante).

Come detto, il sistema di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati deve essere realizzato in maniera strutturale e non più come risposta alle emergenze: è quindi essenziale, dopo oltre sei anni dalla sua emanazione, dare attuazione alle previsioni messe in campo dalla legge n. 47 del 2017 al fine di assicurare una tutela adeguata a questi bambini e ragazzi.

Si auspica quindi una pronta emanazione, ormai non più differibile, del decreto che disciplina il primo colloquio del minorenne che fa ingresso sul suolo italiano, anch'esso strumento fondamentale per assicurare i diritti del minore e per aiutarlo a raggiungere in maniera celere e sicura la sua destinazione.

Alla luce di quanto esposto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge istitutiva n. 112 del 2011, si esprime parere favorevole.


Carla Garlatti